

PAOLO TONINI - CARLOTTA CONTI

Manuale di procedura penale
Milano, 2025, ed. Lefebvre Giuffrè

Addenda n. 2

*(versione 2.03.2026; il presente testo contiene quanto è già stato esposto
nel precedente Addenda n. 1 e lo sostituisce integralmente)*

Indice – sommario

Segnaliamo, senza pretesa di esaustività, alcune tra le più rilevanti modifiche legislative che sono state apportate al codice di procedura penale dal mese di gennaio del 2025.

Legge 31 marzo 2025, n. 47, recante «modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione».

Decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, conv. nella legge 9 giugno 2025, n. 80, contenente «disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario».

Legge 6 giugno 2025 n. 82, (denominata "legge Brambilla"), recante «modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali».

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, conv. nella legge 3 ottobre 2025 n. 147, contenente «disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi (...)».

Decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, conv. nella legge 3 ottobre 2025, n. 148, recante «misure urgenti in materia di giustizia».

Legge 23 settembre 2025, n. 132, contenente «disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale».

Legge 2 dicembre 2025, n. 181, recante la «introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime».

D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, recante la «attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (...)».

D.Lgs. 30 dicembre 2025, n. 215, contenente la «individuazione delle autorità competenti di cui all'articolo 31 del Regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali (...)».

D.Lgs. 30 dicembre 2025 n. 216, recante «norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali».

Decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, contenente «disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale».

© Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. Milano - 2026
Via Busto Arsizio, 40 - 20151 MILANO - www.giuffrefrancislefebvre.it

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.

A pag. 48 eliminare dalla riga 1 alla riga 29 e inserire quanto segue.

La legge 2 dicembre 2025, n. 181. Per fronteggiare adeguatamente ulteriori emergenze causate dai fenomeni di violenza di genere il legislatore è intervenuto di nuovo con la legge n. 181 del 2025, che è conosciuta per aver introdotto la fattispecie incriminatrice autonoma di *femminicidio* (art. 577-bis c.p.). La legge, oltre ad aver modificato in più punti il codice penale, ha ristrutturato varie norme del codice di procedura penale.

In primo luogo, sono stati *ampliati i diritti di informativa* della persona offesa. Ad esempio, quando si procede per reati di violenza domestica o di genere la persona offesa ha il diritto di essere avvisata del deposito della richiesta di patteggiamento e della possibilità di interloquire sulla stessa con memorie e deduzioni. Di conseguenza, è stata introdotta la regola per cui, nell'udienza per la decisione sul patteggiamento, sono sentiti, oltre al pubblico ministero e al difensore dell'imputato, anche la persona offesa e il suo difensore se compaiono.

Inoltre, la comunicazione all'offeso dei provvedimenti di scarcerazione o cessazione della misura di sicurezza detentiva nei confronti dell'imputato, nonché di modifica o revoca delle misure cautelari è oggi prevista in relazione ad un catalogo di reati ampliato rispetto al precedente. Ancora, in tutti i casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, è stato previsto che tali comunicazioni siano effettuate ai prossimi congiunti di tale soggetto, che ne abbiano fatto richiesta.

In secondo luogo, il legislatore ha modificato la disciplina delle *intercettazioni* e delle *misure cautelari*. Sul primo fronte, ha previsto che il termine di quarantacinque giorni di durata massima complessiva delle operazioni di intercettazione non operi quando si procede per questa tipologia di reati. Sul secondo fronte, ha introdotto una presunzione relativa di adeguatezza delle misure cautelari custodiali: per determinati reati da codice rosso, devono essere applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere quando sussistono gravi indizi di reità, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari oppure nei casi in cui le stesse, anche in relazione al pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa, possano essere soddisfatte da altre misure cautelari.

È stata perfezionata la normativa sull'ascolto della persona offesa. Costei, nel caso di reati da codice rosso, deve essere sempre informata, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, della facoltà di avanzare richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero. Quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso, il magistrato deve provvedere personalmente all'assunzione di sommarie informazioni entro il termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato. Resta la possibilità per il magistrato inquirente di delegare l'ascolto alla polizia giudiziaria con decreto motivato, salvo il caso in cui si proceda per il delitto di atti persecutori, aggravato ai sensi del comma 4 dell'art. 612-bis c.p. ⁽¹⁾.

Infine, per evitare il fenomeno del c.d. *victim blaming* ⁽²⁾, è stata modificata la disciplina dell'esame incrociato: nei casi in cui si procede per i delitti di violenza contro

¹ E cioè, quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

² "*Victim blaming*" è un fenomeno sociale e psicologico che consiste nell'attribuire, in tutto o in parte, la colpa di un crimine alla vittima stessa. Invece di concentrarsi sul comportamento dell'aggressore, si sposta l'attenzione, spesso in base a stereotipi di

le donne e domestica, il presidente deve assicurare che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria.

Aspetti di criticità dell'intervento legislativo. Tuttavia, vi sono alcuni aspetti di criticità sui quali è bene porre l'attenzione, perché alla validità delle finalità non sempre è corrisposta una tecnica legislativa adeguata. Ciascuno degli istituti che permettono una corsia preferenziale o che prevedono avvisi alla persona offesa ha, come presupposto, un differente elenco di reati di violenza domestica e di genere. In generale, gli elenchi differiscono sempre per ciascuno dei singoli istituti creando un effetto di scarsa coerenza che rende difficile una ricostruzione sistematica.

Un simile vizio di origine (che peraltro continua a riproporsi nonostante i numerosi interventi normativi) comporta anche una serie di effetti pratici nefasti, perché ne soffre il coordinamento generale dell'intervento delle autorità. Ma soprattutto disorienta gli operatori, perché costoro non hanno due o tre tipi di "reati spia" da tenere a memoria; al contrario, devono ogni volta considerare le singole norme da applicare. Alla buona volontà del Parlamento è mancata una sorta di "cabina di regia" ministeriale che tenesse conto del quadro generale degli interventi.

Analoga frammentazione è rilevabile nelle norme che impongono la *documentazione mediante videoregistrazione*. Questa tecnica è imposta per il dibattimento, quando vi è il contraddittorio, ma non è resa obbligatoria nella fase delle indagini, nella quale è indispensabile perché si tratta di atti compiuti in segreto.

Infine, l'obbligo di interrogare sollecitamente la persona offesa e l'indagato non è accompagnato dall'indicazione di quelle modalità che consentono il migliore ascolto al fine di trarre informazioni corrette. Un altro aspetto negativo deriva dalla circostanza che le tecniche di esame previste a livello internazionale e nazionale dagli scienziati sono ritenute facoltative, e non obbligatorie, dalla giurisprudenza della cassazione ⁽³⁾.

A pag. 77 sostituire il contenuto della nota n. 11 con quanto segue.

Sulla disciplina degli organi della giustizia penale minorile è intervenuto il d.lgs. n. 149 del 2022, i cui effetti decorreranno dal 31 ottobre 2026 (così ha stabilito l'art. 6, comma 1, del *d.l. n. 117 del 2025*). A partire da quella data il tribunale per i minorenni assumerà la nuova denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie» (art. 34 d.lgs. n. 149 del 2022).

genere, sulle azioni, decisioni o caratteristiche della vittima, suggerendo che essa abbia contribuito a ciò che le è successo.

³ La migliore tecnica di intervista elaborata nell'ambito della ricerca di psicologia e raccomandata dai protocolli internazionali è l'intervista cognitiva. Tale tecnica è caratterizzata da una strategia di recupero guidato, in quanto l'intervistatore, specificamente addestrato, assiste il soggetto nel percorso di accesso alla traccia di memoria senza esercitare alcuna forma di suggestione. Per un approfondimento si veda L. ALGERI, *Il testimone vulnerabile tra esigenze di protezione "dal" processo e diritto alla prova*, in *Dir. pen. proc.*, 2020, p. 129 ss.

A pag. 78 eliminare dalla riga 15 alla riga 17 e sostituire con quanto segue.

Il giudice di pace opera come giudice monocratico (e cioè, come giudice singolo); si tratta di un magistrato onorario, il cui incarico ha natura inderogabilmente temporanea e la cui disciplina si rinviene nel d.lgs. n. 116 del 2017 (mod. dalla l. n. 51 del 2025) che ha definito uno statuto unico della magistratura onoraria, regolando le modalità di accesso alla qualifica e di prestazione del servizio.

A pag. 80 dopo la riga 17 inserire quanto segue.

Segnaliamo che la legge n. 181 del 2025 (c.d. femminicidio) ha attribuito al tribunale in composizione monocratica il delitto di *revenge porn* (art. 612-ter c.p.) e il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) aggravato ai sensi dei commi 2 e 5.

A pag. 122 nella nota 112 dopo l'ultima riga inserire quanto segue.

Un'altra estensione dei poteri della procura distrettuale è stata operata dal d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 211, che ha introdotto la normativa penale che concerne la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea. Infatti, nell'art. 51, comma 3-*quinqüies* c.p.p. sono stati inseriti i procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 275-*bis*, 275-*ter*, 275-*quater*, 275-*quinqüies* c.p. e per i delitti di cui all'articolo 1, comma 11, d.l. n. 105 del 2019, e all'articolo 12, comma 1, aggravato ai sensi del comma 1-*bis*, del d.l. n. 286 del 1998.

Il d.l. n. 23 del 2026, contenente disposizioni sulla sicurezza pubblica (art. 3, comma 1, lett. *d*) ha esteso i poteri della procura distrettuale ai procedimenti concernenti il nuovo delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628-*bis* c.p. (art. 51, comma 3-*quinqüies* c.p.p.).

A pag. 150 nella nota 168 sostituire il primo periodo con quanto segue.

L'importo è stato aggiornato a euro 13.659,64 dal Decreto interdirigenziale pubblicato nella G.U. n. 159 dell'11 luglio 2025.

A pag. 152 nella nota 173 sostituire la lettera a) con quanto segue.

Le persone offese da reati di violenza familiare o di genere sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti di reddito in base all'art. 76, comma 4-ter, d.p.r. n. 115 del 2002, mod. da ultimo dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*). Sono stati aggiunti i reati di tentato omicidio aggravato e di tentato femminicidio rispetto ai reati previsti dagli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale.

A pag. 158 nella nota 192 dopo la lettera d) inserire quanto segue.

d-bis) (*la persona offesa ha il*) diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2 (*la lettera d-bis è stata inserita dalla legge n. 181 del 2025*).

A pag. 159 dopo la riga 7 inserire quanto segue.

Infine, segnaliamo che la legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) ha previsto in favore della persona offesa un'ulteriore informativa quando si procede per taluno dei delitti di cui al nuovo comma 1-*quater* dell'art. 444 c.p.p. (4). E cioè, la persona offesa ha il diritto di essere avvisata della presentazione fuori udienza della richiesta di patteggiamento e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima; inoltre ha il diritto di essere avvisata della richiesta formulata in udienza e in tale sede ha la facoltà di intervenire e può esporre le proprie deduzioni anche direttamente (5).

A pag. 160 dopo la riga 21 inserire quanto segue.

A tal proposito, la legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) ha introdotto il nuovo l'articolo 90-*bis*.2, ai sensi del quale la persona offesa dai delitti di violenza contro le donne e domestica (incluso il nuovo delitto di femminicidio di cui all'articolo 577-*bis* c.p. in forma tentata), deve essere avvisata in una lingua a lei comprensibile: *a*) della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p.; *b*) della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata della richiesta presentata dall'indagato concernente la revoca o sostituzione della misura con un'altra meno grave o concernente l'applicazione della misura medesima con modalità meno gravose, ai sensi dell'articolo 299, comma 4-*bis* c.p.p.

⁴ Il nuovo comma 1-*quater* dell'articolo 444 c.p.p. fa riferimento ai procedimenti per i seguenti delitti, consumati o tentati:

- maltrattamenti contro familiari e conviventi (572 c.p.);
- omicidio (575 c.p.) aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma;
- femminicidio (577-*bis* c.p.);
- lesioni personali (582 c.p.) e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (583-*quinqies* c.p.), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, n. 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice
- interruzione di gravidanza non consensuale (593-*ter* c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma (quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità);
- violenza sessuale (609-*bis* c.p.), anche aggravata (609-*ter* c.p.);
- atti sessuali con minorenni (609-*quater* c.p.);
- corruzione di minorenni (609-*quinqies* c.p.);
- violenza sessuale di gruppo (609-*octies* c.p.);
- atti persecutori (612-*bis* c.p.);
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (612-*ter* c.p.).

⁵ Ciò è previsto dalla nuova lettera d-*bis* dell'art. 90-*bis*.

A pag. 169 dopo la riga 17 inserire quanto segue.

E ancora, la legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) ha integrato l'art. 91 c.p.p. precisando che tra gli enti e le associazioni senza scopo di lucro autorizzati a esercitare i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato devono essere considerati anche i centri antiviolenza e le case rifugio pubblici e privati.

A pag. 171 in fondo alla nota 205 inserire quanto segue.

Per gli stessi motivi la Consulta (sentenza n. 170 del 2025) ha dichiarato illegittimo l'art. 83 c.p.p. nella parte in cui non consente al medico imputato di chiedere, nel processo penale, la citazione *dell'assicuratore della struttura sanitaria o sociosanitaria* per i casi di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie, previste dall'articolo 10 della legge n. 24 del 2017 (*cosiddetta legge Gelli-Bianco*). La motivazione sta nel fatto che l'assicurazione obbligatoria prevista dalla legge citata svolge una funzione “plurima” di garanzia, volta a tutelare sia i pazienti danneggiati, assicurando loro un ristoro diretto entro i limiti del massimale, sia i medici assicurati, che hanno diritto di essere manlevati dalle pretese risarcitorie della parte civile.

La dichiarazione di illegittimità è stata estesa in via consequenziale all'articolo 10, comma 2, della medesima legge numero 24, relativa ai medici che esercitano l'attività *in regime libero-professionale*. Anche in questo caso, infatti, l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del professionista svolge un'analogo funzione di garanzia a favore del paziente e del medico assicurato.

A pag. 420 dopo la riga 4 inserire quanto segue.

L'ordine di protezione dei dati informatici, telematici o di telecomunicazione.
Come sarà esposto nel successivo § 6, il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 215, al fine di rendere coerente la normativa nazionale con il Regolamento (UE) 2023/1543, ha attribuito al pubblico ministero e agli ufficiali di polizia giudiziaria il potere di emettere un ordine di protezione dei dati relativi ai servizi informatici, telematici o di telecomunicazione. È stato introdotto nel codice il nuovo art. 623-*bis* («ordine di conservazione dei dati») che regola la materia e che sarà esaminato in tale sede.

A pag. 427 dopo la riga 27 inserire quanto segue.

Una deroga espressa al termine complessivo di durata delle intercettazioni per reati comuni è stata introdotta dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*). Nessun termine di durata complessiva si applica quando si procede per i più gravi delitti c.d. codice rosso ⁽⁶⁾.

A pag. 428 dopo la riga 21 inserire quanto segue.

Sempre per evitare incertezze interpretative sul concetto di criminalità organizzata, il d.l. n. 23 del 2026 (art. 2, comma 3) ha inserito nell'art. 13, comma 3-*bis* del d.l. n. 152 del 1991 il nuovo delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628-*bis* c.p.

A pag. 431 sostituire la nota 78 con quanto segue.

Come abbiamo anticipato, in base alla modifica apportata al comma 3 dell'art. 267, per i gravi delitti c.d. codice rosso la legge n. 181 del 2025 (che ha introdotto l'autonomo delitto di femminicidio) ha eliminato il termine complessivo di 45 giorni.

A pag. 453 dopo la riga 12 inserire quanto segue.

La materia è stata poi rielaborata parzialmente dal d.lgs. n. 215 del 2025, che ha dato attuazione al Regolamento (UE) 2023/1543.

A pag. 455 dopo la riga 8 inserire quanto segue.

Il d.lgs. n. 215 del 2025 ha aggiunto in alternativa il requisito che i fatti siano rilevanti «per le ricerche di un latitante».

A pag. 455 nella riga 19 in fondo alla frase inserire quanto segue.

Anche in questo caso, il d.lgs. n. 215 del 2025 ha aggiunto in alternativa il requisito che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio «per le ricerche di un latitante».

⁶ Il nuovo comma 3 dell'art. 267 c.p.p. fa riferimento ai delitti di femminicidio e ai reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi, omicidio preterintenzionale, interruzione di gravidanza non consensuale, violenza sessuale, atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti nelle forme aggravate che ricorrono quando il fatto è commesso con gli stessi elementi qualificanti del femminicidio. Occorre segnalare che per i predetti reati resta comunque valido il regime ordinario delle proroghe delle intercettazioni.

**A pag. 455 eliminare dalla riga 30 fino a pag. 456 alla riga 24
e inserire quanto segue.**

L'ordine di protezione e conservazione dei dati informatici, telematici o di telecomunicazione. Il d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 215, al fine di rendere coerente la normativa nazionale con il Regolamento (UE) 2023/1543, ha introdotto la possibilità di emettere un ordine di protezione e di conservazione dei dati relativi ai servizi informatici, telematici o di telecomunicazione, disciplinando separatamente i dati concernenti gli abbonati ai servizi medesimi. Ne risulta la seguente tripartizione.

1) All'acquisizione dei dati relativi agli abbonati ⁽⁷⁾ provvede il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 348 c.p.p. (art. 132, comma 3.bis.3, d.lgs. n. 196 del 2003).

2) Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ha il potere di ordinare con decreto motivato ai fornitori e agli operatori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione, di conservare e proteggere i «dati da questi detenuti» (da intendersi comprensivi dei contenuti delle comunicazioni) per un periodo non superiore a 90 giorni, prorogabile, per motivate esigenze, per una durata complessiva non superiore a sei mesi. La pubblica accusa può disporre che siano osservate particolari modalità di custodia dei dati e l'eventuale indisponibilità degli stessi da parte dei fornitori e degli operatori di servizi ovvero di terzi (art. 263-bis, comma 1 c.p.p.).

3) Quando ricorrono ragioni di urgenza, prima dell'intervento del pubblico ministero, l'ordine di *mera conservazione* dei dati di cui al n. 2 è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria ed è comunicato per iscritto, senza ritardo e comunque entro 48 ore dalla notifica, al destinatario e al pubblico ministero del luogo di esecuzione il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive 48 ore. In caso di mancata convalida, i provvedimenti assunti perdono efficacia (art. 263-bis, comma 2 c.p.p.).

⁷ Per dati relativi agli abbonati si intendono i dati detenuti da un prestatore di servizi relativi all'abbonamento ai suoi servizi, riguardanti:

a) l'identità di un abbonato o di un cliente, come il nome, la data di nascita, l'indirizzo postale o geografico, i dati di fatturazione e pagamento, il numero di telefono o l'indirizzo e-mail forniti;

b) il tipo di servizio e la sua durata, compresi i dati tecnici e i dati che identificano le misure tecniche correlate o le interfacce usate dall'abbonato o dal cliente o a questo fornite al momento della registrazione o dell'attivazione iniziale e i dati connessi alla convalida dell'uso del servizio, ad esclusione di password o altri mezzi di autenticazione usati al posto di una password, forniti dall'utente o creati a sua richiesta.

**A pag. 480 nella riga 19 eliminare "500 metri" e sostituire con "mille metri";
nella nota 19 nella riga 3 eliminare "500 metri" e sostituire con "mille metri".**

Le modifiche attengono al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e all'allontanamento dalla casa familiare e sono dovute alla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*).

A pag. 481 eliminare dalla riga 3 fino alla riga 24 e inserire quanto segue.

Estensione dell'obbligo di trasmissione obbligatoria di determinati atti al giudice civile e al tribunale per i minorenni. Il decreto attuativo della *riforma civile Cartabia* (d.lgs. n. 149 del 2022) e la legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) hanno rafforzato il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili in presenza dei seguenti presupposti, previsti dal nuovo testo dell'art. 64-*bis*, disp. att. c.p.p.:

- a) che siano in corso procedimenti penali per reati di violenza domestica ⁽⁸⁾;
- b) che siano in atto processi civili che coinvolgano gli imputati e le persone offese ⁽⁹⁾;
- c) quando sia utile trasmettere atti del procedimento penale per i provvedimenti da prendere da parte del giudice civile o del tribunale per i minorenni ⁽¹⁰⁾.

⁸ I procedimenti penali in corso hanno per oggetto reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, oppure reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata.

⁹ Il pubblico ministero ha accertato la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

¹⁰ Gli atti del procedimento penale da trasmettere al giudice civile o minorile in copia hanno i seguenti oggetti: fermo, arresto, perquisizione e sequestro, ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, gli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. nonché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli atti di esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione, la sentenza di primo e secondo grado, la sentenza emessa dalla Corte di cassazione.

A pag. 496 eliminare dalla riga 9 fino alla terz'ultima riga e inserire quanto segue.

La prevedibile esecuzione della pena in uno stato non detentivo. Il legislatore ha voluto regolare espressamente i casi nei quali, fin dalla richiesta della misura cautelare, sia prevedibile che al momento della pronuncia della eventuale condanna la pena sarà scontata fuori dal carcere.

Il divieto di custodia cautelare. Al giudice è posto il divieto di disporre la *carcerazione cautelare* o *l'arresto domiciliare* quando si prevede che sarà concessa la sospensione condizionale della pena (art. 275, comma 2-*bis*)⁽¹¹⁾.

Il divieto di carcerazione cautelare. Al giudice è posto l'ulteriore divieto di applicare la carcerazione cautelare quando egli «ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni», e quindi, di regola, la pena detentiva medesima sarà sospesa in attesa dell'applicazione di una misura alternativa (art. 656; si veda, *infra*, Parte VI, cap. 2, § 4, lett. *b*).

Il divieto di carcerazione cautelare sopra menzionato non opera nei casi seguenti (art. 275, comma 2-*bis*):

a) quando l'indagato ha trasgredito le prescrizioni di una misura cautelare (artt. 276, comma 1-*ter*, e 280, comma 3);

b) quando gli arresti domiciliari non possono essere disposti per inidoneità del domicilio e nessun'altra misura cautelare è adeguata (284, comma 1);

c) nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 (che impediscono misure alternative al carcere);

d) nei procedimenti per ulteriori gravi delitti di cui al medesimo comma 2-*bis* dell'art. 275, che rinvia anche ai successivi commi 3 e 3.1 con le modifiche introdotte dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) in materia di *violenza domestica o di genere* ⁽¹²⁾.

¹¹ Come è noto, la sospensione condizionale deve essere concessa, di regola, quando la pena detentiva, da irrogare in concreto, non supera i due anni ed il giudice ritiene che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati (artt. 163 e 164 c.p.); il beneficio è comunemente concesso, nei limiti di pena indicati, quando il colpevole non ha precedenti penali.

(12) Si tratta dei delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), di incendio boschivo (art. 423-*bis* c.p.), di associazioni sovversive (art. 270 c.p.), di associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.), di associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.), di delitti di cui all'articolo 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., nonché di omicidio (art. 575 c.p.), di prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.), di pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p., escluso il quarto comma), di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.), e, quando non ricorrano le circostanze attenuanti contemplate, di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.), di atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), di omicidio di cui all'articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1, 577, co. 1, n. 1 e co. 2, e ai delitti di femminicidio (art. 577-*bis* c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) nelle ipotesi aggravate (*ex* articoli 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, 577, co. 1, n. 1 e 585, co. 4 c.p.), di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al co. 6, di atti persecutori (art. 612-*bis*, co. 1), di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter*, comma 1 e 2) e di furto in abitazione e furto con strappo (624-*bis* c.p.).

**A pag. 499 eliminare dalla riga 13 fino a pag. 500 alla riga 12
e inserire quanto segue.**

B) La presunzione relativa di adeguatezza della carcerazione cautelare. Per gli altri delitti previsti dall'art. 275, comma 3, periodo II, la presunzione di *adeguatezza della carcerazione cautelare* è soltanto relativa¹³). Così, in presenza di gravi indizi di colpevolezza si presume:

- 1) che esista almeno un'esigenza cautelare (presunzione relativa);
- 2) che l'unica misura adeguata sia la custodia in carcere (presunzione relativa).

Entrambe le presunzioni ammettono la prova contraria.

Pertanto, la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere viene meno:

1) sia quando «siano acquisiti elementi dai quali risulti che *non sussistono esigenze cautelari*», nel qual caso nessuna misura cautelare può essere applicata;

2) sia quando si riesca a dimostrare che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari, pur esistenti, risultano attenuate e, dunque, «possono essere soddisfatte con altre misure» meno afflittive anche applicate cumulativamente¹⁴). £

C) La presunzione relativa di adeguatezza della carcerazione cautelare o dell'arresto domiciliare. Per i delitti previsti dal comma 3.1 dell'art. 275, inserito dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*)¹⁵), è stata introdotta la presunzione relativa di adeguatezza della carcerazione cautelare o dell'arresto domiciliare in presenza di gravi indizi di colpevolezza. La presunzione è superabile in due ipotesi: 1) se si dimostra che non sussistono esigenze cautelari; 2) oppure se, pur sussistendo esigenze cautelari, esse possono essere soddisfatte da altre misure meno afflittive, ma purché in concreto non vi sia un pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa. Nella seconda ipotesi, occorre segnalare che la presunzione relativa di adeguatezza della carcerazione cautelare o degli arresti domiciliari è superabile da una prova contraria vincolata. E cioè, occorre che vi sia la prova che non vi è un «pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa», nonostante siano applicate misure meno afflittive

¹³ In primo luogo, si tratta dei delitti di *competenza della procura distrettuale e della procura nazionale antimafia e antiterrorismo* che sono indicati negli artt. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. In secondo luogo, si tratta di delitti che potremmo definire di *violenza alla persona*.

¹⁴ In base alla giurisprudenza della Corte costituzionale la presunzione relativa è ragionevole quando è suggerita «da alcuni aspetti ricorrenti di determinati reati» (sentenza n. 265 del 2010), tanto più che la presunzione è superabile ove risultino nel caso concreto elementi probatori di segno contrario, e cioè se si dimostra che le esigenze cautelari possono in concreto «trovare idonea risposta anche in misure diverse da quella carceraria, che valgono a neutralizzare il “fattore scatenante” o ad impedirne la riproposizione».

¹⁵ Si tratta del delitto di omicidio di cui all'articolo 575 c.p., nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, co. 1, nn. 2, 5 e 5.1 e 577, co. 1, n. 1 e co. 2, e dei delitti di femminicidio (art. 577-bis c.p.), di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.), di lesioni (art. 582 c.p.), di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies c.p.) nelle ipotesi aggravate (ex articoli 576, co. 1, nn. 2, 5, 5.1, 577, co. 1, n. 1, e 585, co. 4 c.p.), di interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-ter c.p.) nell'ipotesi aggravata di cui al co. 6, di atti persecutori (art. 612-bis, co. 2, 3 e 4), e di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter, co. 3, 4 e 5 c.p.).

A pag. 507 eliminare dalla riga 11 alla riga 21 e sostituire con quanto segue.

I termini per provvedere sulle misure urgenti di protezione della persona offesa.

Nei procedimenti che abbiano ad oggetto i delitti di violenza domestica o di genere ⁽¹⁶⁾ il pubblico ministero, effettuate le indagini ritenute necessarie, deve valutare senza ritardo (e comunque entro trenta giorni dall'iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato) la sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure cautelari (art. 362-*bis*, comma 1). Nel caso in cui ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari, deve farne richiesta al giudice per le indagini preliminari ⁽¹⁷⁾. Questi deve provvedere in ordine alla richiesta con ordinanza da adottare entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria.

¹⁶ La legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) ha esteso l'ambito di applicazione dell'art. 362-*bis* c.p.p. In seguito a tale modifica, sono previsti i seguenti delitti, consumati o tentati, commessi in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell'unione civile o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti: tentato omicidio (art. 575 c.p.); costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis* c.p.); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); lesioni personali aggravate (art. 582 aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma, c.p.); pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.); deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqüies* c.p.); interruzione di gravidanza non consensuale (art. 593-*ter* c.p.); violenza sessuale, atti sessuale con minorenne, corruzione di minorenne e violenza sessuale di gruppo (artt. da 609-*bis* a 609-*octies* c.p.); violenza privata (art. 610 c.p.); minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.); atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.); stato di incapacità procurato mediante violenza, nelle ipotesi aggravate (art. 613, terzo comma, c.p.).

¹⁷ In ogni caso, qualora il pubblico ministero non ravvisi i presupposti per richiedere l'applicazione delle misure cautelari nel predetto termine, deve proseguire nelle indagini preliminari (art. 362-*bis*, comma 2).

**A pag. 517 eliminare dalla riga 10
fino a pag. 518 alla riga 2 e sostituire con quanto segue.**

Avvisi che devono essere dati alla persona offesa in caso di scarcerazione, evasione e situazioni analoghe concernenti l'imputato. Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona il codice, in base alla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*), traccia una partizione fondamentale tra quelli per i quali gli avvisi devono essere dati *su attivazione della persona offesa* e quelli per i quali gli avvisi alla persona offesa devono essere dati *sempre*.

Avvisi che devono essere dati su attivazione della persona offesa. In relazione alla generica categoria dei «procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona» (art. 90-ter, comma 1 c.p.p.) sono comunicati alla persona offesa che ne faccia richiesta i provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva⁽¹⁸⁾ emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato, nonché della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti il pericolo concreto di un danno per l'autore del reato⁽¹⁹⁾.

Avvisi che devono essere dati «sempre» alla persona offesa. In relazione a delitti di una gravità maggiore⁽²⁰⁾ le comunicazioni sopra menzionate devono essere dati sempre alla persona offesa e al suo difensore ove nominato (art. 90-ter, comma 1-bis c.p.p.).

Avvisi da darsi ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta. Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575 e 577-bis del codice penale, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia *deceduta in conseguenza del reato*, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria precedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione (artt. 90-ter, comma 1-bis e 299, comma 2-bis c.p.p.).

¹⁸ L'art. 299 nei commi 1, 2 e 2-bis enumera anche le ipotesi nelle quali le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274. Sono anche citate le ipotesi nelle quali il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose oppure vengono presi provvedimenti che autorizzano il distacco temporaneo dello strumento elettronico di controllo relativi alle misure previste dagli articoli 282-bis, 282-ter, 283, 284, 285 e 286 c.p.p.

¹⁹ Si tratta di situazioni nelle quali vi sono elementi di fatto «da cui desumere la possibilità di azioni ritorsive contro l'imputato, il condannato o l'internato in stato di libertà» (*Relazione del Massimario* al d.lgs. n. 212 del 2015, p. 11).

²⁰ Si tratta del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del codice penale.

A pag. 531 dopo la riga 14 inserire quanto segue.

Dovere di informativa imposto dalla legge n. 181 del 2025 (c.d. femminicidio) in favore della persona offesa e dei servizi socioassistenziali. In sede di *riesame* nei procedimenti aventi ad oggetto i *delitti commessi con violenza alla persona e i reati di violenza contro le donne e domestica* (²¹), è stato introdotto un dovere di informativa in favore di vari soggetti (art. 309, comma 10-*bis*). Il contenuto dell'informativa sono i provvedimenti che non confermano quelle ordinanze impugnate che avevano disposto una misura coercitiva; questi provvedimenti devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

A pag. 533 dopo la riga 7 inserire quanto segue.

Dovere di informativa imposto dalla legge n. 181 del 2025 (c.d. femminicidio) in favore della persona offesa e dei servizi socioassistenziali. Come è stato stabilito nel caso di *riesame*, così anche per quanto concerne l'appello nei procedimenti aventi ad oggetto i *delitti commessi con violenza alla persona e i reati di violenza contro le donne e domestica* (²²), è stato introdotto un dovere di informativa in favore di vari soggetti (art. 309, comma 10-*bis*). Il contenuto dell'informativa sono i provvedimenti del tribunale che non confermano quelle ordinanze impugnate che avevano disposto una misura coercitiva; questi provvedimenti devono essere immediatamente comunicati, a cura della polizia giudiziaria, ai servizi socioassistenziali, alla persona offesa e, ove nominato, al suo difensore.

A pag. 542 dopo la riga 2 inserire quanto segue.

A questa lacuna ha posto un rimedio parziale e limitato la legge n. 4 del 2018, che ha previsto una nuova ipotesi di sequestro conservativo in favore dei figli rimasti orfani di un genitore a seguito dell'omicidio del medesimo commesso dal coniuge o da persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva; della problematica tratteremo nel prosieguo. Il nuovo comma 1-*ter* dell'art. 316 c.p.p. consente al pubblico ministero di chiedere al giudice penale questo tipo speciale di sequestro conservativo in ogni stato e grado del procedimento, e cioè anche durante le indagini preliminari.

²¹ Si tratta dei delitti previsti dall'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p. per i quali il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

²² Anche in questo caso, si tratta dei delitti previsti dall'art. 362, comma 1-*ter* c.p.p. per i quali il pubblico ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

A pag. 543 eliminare dalla riga 8 alla riga 18 e sostituire con quanto segue.

Sequestro conservativo a garanzia del risarcimento dei danni subiti dalle persone offese o danneggiate da reati di violenza domestica o di genere. La legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) ha previsto un'ulteriore ipotesi di sequestro conservativo di cui al comma 1 dell'art. 316, e quindi operabile «in ogni stato e grado del processo di merito». Si tratta di un sequestro a tutela delle persone offese o danneggiate da reati di violenza domestica o di genere (elencati nell'art. 362, comma 1-*ter*). In questi procedimenti, il pubblico ministero può chiedere al giudice, previa indagini patrimoniali sull'indagato, di procedere al sequestro conservativo dei beni di quest'ultimo se vi è fondata ragione che manchino o si disperdano le garanzie del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalle persone offese o danneggiate ⁽²³⁾, e quindi anche se queste ultime non si sono ancora costituite parti civili. L'altra particolarità sta nel fatto che «il sequestro perde efficacia quando, entro il termine prescritto, non vi sia stata costituzione di parte civile».

Sequestro conservativo in favore degli orfani di crimini domestici. La legge n. 4 del 2018 prevede quello che può essere definito un *procedimento speciale* in favore dei figli rimasti orfani di un genitore a seguito dell'omicidio del medesimo commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato; o commesso dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata; o, infine, commesso dalla persona che è (o è stata) legata da relazione affettiva anche senza stabile convivenza ⁽²⁴⁾. In base al nuovo comma 1-*bis* dell'art. 316 c.p.p. il pubblico ministero deve accertare se le vittime di omicidio hanno lasciato figli minori o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; in tali casi, in ogni stato e grado del procedimento, la pubblica accusa deve chiedere al giudice il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato a garanzia del risarcimento dei danni civili subiti dai figli stessi.

²³ Art. 316, comma 1-*ter* c.p.p.

²⁴ L'abbandono del requisito della "stabile convivenza" è stato operato dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*).

A pag. 552 dopo la riga 18 inserire quanto segue.

L'elenco è stato incrementato dal d.l. n. 48 del 2025, conv. in legge n. 80 del 2025 (c.d. *decreto sicurezza*) che ha aggiunto la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza nel caso di truffa agli anziani (art. 640, comma 3 c.p.) ora procedibile d'ufficio. E ancora, il d.l. n. 23 del 2026 (art. 11) ha esteso alle lesioni al personale docente e al personale ferroviario l'ambito di applicabilità sia della fattispecie incriminatrice dell'art. 583-*quater* c.p., sia di quella concernente l'obbligo dell'arresto in flagranza (art. 380, comma 2, lett. *a-ter* c.p.p.).

A pag. 554 dopo la riga 15 inserire quanto segue.

Analoga estensione è stata operata dal d.l. n. 23 del 2026 (art. 4) per il delitto di danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche.

A pag. 555 dopo la riga 21 inserire quanto segue.

6) Arresto in flagranza differito per gravi reati previsti dalla normativa c.d. "terra dei fuochi". Il d.l. n. 116 del 2025, conv. in legge n. 147 del 2025, ha reso applicabile l'istituto a reati ambientali gravi (quali il disastro ambientale e il traffico illecito di rifiuti) in base alla modifica apportata all'art. 382-*bis*, comma 1.1, c.p.p.

7) Arresto in flagranza differito per inottemperanza all'invito di fermarsi da parte della polizia stradale e dei soggetti ad essa equiparati. L'art. 8 del d.l. n. 23 del 2026 ha introdotto nel codice della strada questo nuovo delitto (art. 192, comma 7-*bis* d.lgs. n. 285 del 1992), che incrimina colui che «si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità». Per il delitto menzionato è possibile l'arresto in flagranza differito «quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale» (art. 382-*bis*, comma 1-*ter* c.p.p.).

A pag. 620 dopo la riga 21 inserire quanto segue.

8-bis) L'annotazione preliminare della persona che ha compiuto il fatto in presenza di una causa di giustificazione. La novità più importante contenuta nel decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, concerne una particolare modalità di iscrizione nel registro delle notizie di reato «quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione»; e ciò, a prescindere dalla circostanza che il fatto sia stato commesso da un cittadino comune o da un appartenente alle forze di polizia. Occorre contrastare la prassi che riteneva che l'iscrizione della persona in qualità di "indagato" costituisse un atto che il pubblico ministero doveva compiere in modo automatico e vincolato, nonostante che il fatto fosse carente in concreto del requisito dell'antigiuridicità.

Il decreto-legge n. 23 ha previsto un'autonoma forma di iscrizione nel registro delle notizie di reato con la particolarità che, nei confronti della persona iscritta nel registro, scattano le medesime garanzie difensive che spettano all'indagato (art. 335-*quinquies*, comma 1). A tal fine, il decreto-legge ha regolato in modo singolare i presupposti dell'iscrizione, i suoi effetti, i conseguenti poteri di indagine della pubblica accusa, i limiti temporali delle medesime e gli effetti derivanti dai risultati degli accertamenti relativi.

I presupposti dell'iscrizione nel registro. Ai sensi del nuovo comma 1-*bis*.1 dell'art. 335, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. Spetta al ministro della giustizia regolamentare il modello in cui l'annotazione deve essere inserita (art. 13 del d.l. n. 23).

Le valutazioni spettanti alla pubblica accusa. In base al nuovo art. 335-*quinquies*, comma 2, il pubblico ministero valuta se è «necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti». In caso negativo, il magistrato ha un termine di 30 giorni dall'annotazione preliminare per assumere le proprie determinazioni, e cioè per presentare la richiesta di archiviazione «senza ritardo».

Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti (²⁵), il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro 120 giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-*bis*.1. In seguito ai predetti accertamenti, il pubblico ministero deve prendere le sue valutazioni; e cioè, può orientarsi a chiedere l'archiviazione, oppure può ritenere assente la causa di giustificazione.

Se intende chiedere l'archiviazione, ha un ulteriore termine di 30 giorni per provvedere in tal senso. Viceversa, se ritiene assente la causa di giustificazione, ordina che il nominativo della persona che ha compiuto il fatto sia inserito nel registro delle notizie di reato a modello 21 (²⁶). Il tal caso, i termini delle indagini preliminari, di cui all'articolo 405, decorrono dalla data dell'annotazione preliminare (art. 335-*quinquies*, comma 4).

²⁵ «Compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360», precisa l'art. 335-*quinquies*, comma 2.

²⁶ Con una disposizione sibillina, l'art. 335-*quinquies*, comma 3, sembra imporre il medesimo esito. Si dice, infatti, che «quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-*bis*».

A pag. 627 eliminare dalla riga 10 fino alla riga 23 e sostituire con quanto segue.

Estensione dell’obbligo di trasmissione obbligatoria di determinati atti al giudice civile e al tribunale per i minorenni. Il decreto attuativo della *riforma civile Cartabia* (d.lgs. n. 149 del 2022) e la legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) hanno rafforzato il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili in presenza dei seguenti presupposti, previsti dal nuovo testo dell'art. 64-*bis*, disp. att. c.p.p.:

- a) che siano in corso procedimenti penali per reati di violenza domestica ⁽²⁷⁾;
- b) che siano in atto processi civili che coinvolgano gli imputati e le persone offese ⁽²⁸⁾;
- c) quando sia utile trasmettere atti del procedimento penale per i provvedimenti da prendere da parte del giudice civile o del tribunale per i minorenni ⁽²⁹⁾.

²⁷ I procedimenti penali in corso hanno per oggetto reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, oppure reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata.

²⁸ Il pubblico ministero ha accertato la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

²⁹ Gli atti del procedimento penale da trasmettere al giudice civile o minorile in copia hanno i seguenti oggetti: fermo, arresto, perquisizione e sequestro, ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, gli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p. nonché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli atti di esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione, la sentenza di primo e secondo grado, la sentenza emessa dalla Corte di cassazione.

A pag. 628 eliminare dalla riga 16 fino alla riga 22 e sostituire con quanto segue.

Obbligo di sentire la persona offesa e il denunciante entro tre giorni. Segnaliamo che la legge n. 69 del 2019 (*c.d. codice rosso*), mod. dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*), ha imposto al pubblico ministero l'obbligo di sentire la persona offesa e il denunciante entro tre giorni dall'iscrizione delle notizie dei *delitti di violenza domestica e di genere anche in forma tentata* ⁽³⁰⁾. Tuttavia è prevista una deroga alla rapidità di tale intervento quando vi sono esigenze di riservatezza delle indagini (es. se la persona offesa è soggiogata) o se è necessario sentire minorenni con le cautele opportune ⁽³¹⁾.

A carico del magistrato del pubblico ministero è stato previsto il dovere di provvedere *personalmente* all'audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso; è fatta salva la possibilità di delegare la polizia giudiziaria con decreto motivato, escluso il caso previsto espressamente dall'art. 362, comma 1-*ter* ⁽³²⁾.

A pag. 649 in fondo alla nota 169 inserire quanto segue.

L'art. del d.l. n. 116 del 2025, conv. in legge n. 147 del 2025 (*c.d. terra dei fuochi*), ha operato un'ulteriore estensione ai più gravi reati ambientali; la medesima estensione è stata fatta dal d.l. n. 23 del 2026 (art. 15) in relazione ai nuclei investigativi della polizia penitenziaria.

³⁰ Tale obbligo scatta quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma del medesimo codice.

³¹ La legge n. 122 del 2023 ha voluto dare effettività all'obbligo imposto al pubblico ministero di assumere informazioni entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato nei procedimenti per delitti di violenza domestica e di genere previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter*, c.p.p. Nel caso in cui il magistrato del pubblico ministero, assegnatario delle indagini, non proceda nel termine dei tre giorni all'ascolto della persona offesa (salvo che non emerga la necessità di tutelare i minori o la riservatezza delle indagini), il procuratore della Repubblica può revocargli l'assegnazione del procedimento e provvedere senza ritardo direttamente, o mediante l'assegnazione ad un altro magistrato dell'ufficio, all'assunzione di informazioni dalla persona offesa (nuovo comma 2-*bis*, art. 2, d.lgs. n. 106 del 2006).

³² L'audizione non può essere delegata quando si procede per il delitto di atti persecutori, aggravato ai sensi del comma 4 dell'art. 612-*bis* c.p., e cioè quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali.

A pag. 662 nella nota 191 dopo l'ultima riga inserire quanto segue.

L'art. 4 del d.lgs. n. 211 del 2025 ha inserito tra i procedimenti, per i quali la durata delle indagini è di un anno e sei mesi, quelli che concernono la violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 407, comma 2, lett. 7-*quarter*).

Il d.l. n. 23 del 2026 (art. 3, comma 2, lett. *b*) ha operato il medesimo inserimento in relazione al nuovo delitto di rapina aggravata di cui all'art. 628-*bis* c.p. (art. 207, comma 2, lett. *a*, n. 2).

A pag. 787 dopo la riga 27 inserire quanto segue.

Segnaliamo che, quando si procede per i delitti di *violenza domestica e di genere* (previsti dall'articolo 362, comma 1-*ter* c.p.p.), il presidente assicura che le domande e le contestazioni siano effettuate in modo tale da evitare l'esposizione della persona offesa, esaminata come testimone, a lesioni della dignità e del decoro e a ogni altra forma di vittimizzazione secondaria ⁽³³⁾.

A pag. 851 nella riga 28, al termine della frase, inserire quanto segue.

Segnaliamo che, per la pronuncia della condanna provvisoria in favore degli orfani di crimini domestici, la legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) ha eliminato il requisito della "stabilità" della convivenza (nuovo comma 2-*bis* dell'art. 539 c.p.p.). Pertanto la provvisoria è stata estesa ai casi in cui si procede per l'omicidio della persona legata all'imputato da relazione affettiva anche senza stabile convivenza.

³³ Art. 499, comma 6-*bis*, introdotto dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*).

**A pag. 874 eliminare dalla quint'ultima riga
fino a pag. 875 alla riga 9 e sostituire con quanto segue.**

Applicazione della pena su richiesta delle parti. Procedimento.

Onere di notificare alla persona offesa la richiesta non presentata in udienza. Nei procedimenti per *delitti violenza domestica o di genere*, previsti dal nuovo comma 1-*quater* dell'art. 444, introdotto dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*)⁽³⁴⁾, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata, a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa che abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio (art. 444, comma 1-*quater*, introdotto dalla legge n. 181 del 2025, *c.d. femminicidio*).

L'iniziativa nel corso delle indagini preliminari. Nel corso delle indagini preliminari, se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte⁽³⁵⁾, il giudice fissa, con decreto, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte⁽³⁶⁾. Quando si procede per uno dei reati sopra menzionati, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni (art. 447, comma 1, mod. dalla legge n. 181 del 2025, *c.d. femminicidio*). Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore sono sentiti se compaiono. Sempre quando si procede per uno dei reati sopra menzionati, la persona offesa o il suo difensore sono sentiti se compaiono (art. 447, comma 2, mod. dalla legge n. 181 del 2025, *c.d. femminicidio*).

L'iniziativa nel corso dell'udienza preliminare. Il termine finale per la presentazione della richiesta di patteggiamento è la formulazione delle conclusioni nell'udienza preliminare (art. 446, commi 1 e 4). Occorre precisare che la richiesta può essere presentata anche al termine della successiva udienza fissata con l'ordinanza per l'integrazione delle indagini (art. 421-*bis*).

Disposizioni speciali valgono nel giudizio immediato, nel procedimento per decreto penale e nel procedimento presso il giudice monocratico.

³⁴ Si tratta dei seguenti reati: tentato omicidio (art. 575 c.p.) aggravato ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1 e ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma); maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.); interruzione di gravidanza non intenzionale (art. 593-*ter* c.p.), nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma; violenza sessuale, aggravata e di gruppo (artt. 609-*bis*, 609-*ter* e 609-*octies* c.p.); atti sessuali con minorenne (art. 609-*quater* c.p.); corruzione di minorenne (art. 609-*quinquies* c.p.); atti persecutori (art. 612-*bis* c.p.); diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.); lesioni personali aggravate e deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 582 e 583-*quinquies*, aggravate ai sensi dell'art. 576, primo comma, nn. 2, 5 e 5.1, ai sensi dell'art. 577, primo comma n. 1 e secondo comma e ai sensi dell'art. 585, quarto comma).

³⁵ Fermo restando l'onere di notificazione di cui sopra per i reati ivi menzionati.

³⁶ Nel decreto di fissazione dell'udienza la persona sottoposta alle indagini è informata che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

A pag. 896 nelle righe 8 e 9 eliminare la frase «Se il reato è procedibile a querela, occorre che il querelante non abbia nella stessa dichiarato di opporvisi.»

Si tratta di un inciso introdotto dalla legge n. 479 del 1999, dichiarato illegittimo dalla Corte Cost. 23/2015.

A pag. 946 eliminare la frase che inizia alla riga 9 e termina alla riga 11 e sostituire con quanto segue.

La futura riforma della giustizia penale minorile. Sulla disciplina degli organi della giustizia penale minorile è intervenuto il d.lgs. n. 149 del 2022, i cui effetti decorreranno dal 31 ottobre 2026 ⁽³⁷⁾.

A pag. 947 eliminare dalla riga 20 fino alla riga 32 e sostituire con quanto segue.

Il coordinamento nei procedimenti per violenza domestica o di genere. Il decreto attuativo della *riforma civile Cartabia* (d.lgs. n. 149 del 2022) e la legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*) hanno rafforzato il coordinamento tra le autorità giudiziarie penali e civili in presenza dei seguenti presupposti, previsti dal nuovo testo dell'art. 64-bis, disp. att. c.p.p.:

- a) che siano in corso procedimenti penali per reati di violenza domestica ⁽³⁸⁾;
- b) che siano in atto processi civili che coinvolgano gli imputati e le persone offese ⁽³⁹⁾;
- c) quando sia utile trasmettere atti del procedimento penale per i provvedimenti da prendere da parte del giudice civile o del tribunale per i minorenni ⁽⁴⁰⁾.

³⁷ Così ha stabilito l'art. 6, comma 1, del d.l. n. 117 del 2025, conv. in legge n. 148 del 2025 (*c.d. decreto giustizia*).

³⁸ I procedimenti penali in corso hanno per oggetto reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, anche ove cessata, oppure reati commessi in danno di minori dai genitori, da altri familiari o da persone comunque con loro conviventi, nonché dalla persona legata al genitore da una relazione affettiva, anche ove cessata.

³⁹ Il pubblico ministero ha accertato la pendenza di procedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, alla modifica delle condizioni dei provvedimenti concernenti l'affidamento dei figli, nonché alla responsabilità genitoriale, al suo esercizio e al mantenimento del minore.

⁴⁰ Gli atti del procedimento penale da trasmettere al giudice civile o minorile in copia hanno i seguenti oggetti: fermo, arresto, perquisizione e sequestro, ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, gli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'articolo 329 c.p.p., nonché l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, gli atti di esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione, la sentenza di primo e secondo grado, la sentenza emessa dalla Corte di cassazione.

A pag. 993 alla riga 2 il rinvio si deve intendere fatto alla parte III, cap. 1, § 3.

**A pag. 1118 eliminare dalla riga 8 fino alla riga 27
e inserire quanto segue.**

Limiti alla sospensione dell'esecuzione di pene detentive brevi (art. 656, comma 9, lett. a, c.p.p.).

a) In primo luogo, l'esecuzione della pena non può essere sospesa nei confronti di coloro che siano stati condannati per i delitti di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354⁽⁴¹⁾, nonché di cui agli artt. 423-*bis* e 624-*bis* (42), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al d.p.r. n. 309 del 1990 (43). Esclusa l'eccezione citata, i delitti menzionati in precedenza non permettono l'applicazione di misure alternative con il meccanismo della sospensione dell'esecuzione; per essi le misure possono essere applicate con gli strumenti ordinari, una volta iniziata l'esecuzione, ove ricorrano i relativi presupposti di ammissibilità (44).

b) In secondo luogo, l'esecuzione della pena non può essere sospesa nei confronti di coloro che si trovano in custodia cautelare in carcere per il medesimo fatto di reato in relazione al quale è stata irrogata la pena da eseguire, al momento in cui diviene definitiva la condanna (45).

c) In terzo luogo, il condannato può beneficiare della sospensione una sola volta in relazione alla medesima condanna (art. 656, comma 7).

⁴¹ Si tratta dei delitti più gravi, che non ammettono comunque misure alternative.

⁴² La Corte Cost. con la sentenza n. 125 del 2016 ha eliminato l'originario divieto di disporre la sospensione dell'esecuzione nei confronti del condannato per furto con strappo (art. 624-*bis* c.p.) perché l'autore di tale reato non ha una pericolosità maggiore di quella espressa da un rapinatore.

⁴³ Art. 656, comma 9, lett. a, modificata dalla legge n. 181 del 2025 (*c.d. femminicidio*). È stato eliminato il richiamo agli articoli 572 c.p. e 612-*bis*, comma 3 c.p., in quanto già compresi nella deroga generale stabilita dall'art. 4-*bis* della legge n. 354 del 1975, che disciplina il divieto di concessione dei benefici per alcuni gravi delitti.

⁴⁴ La Corte cost. con la sentenza n. 90 del 2017 ha imposto di sospendere l'esecuzione di una pena detentiva "breve" (ai sensi dell'art. 656 c.p.p.) nei confronti dei minorenni in libertà che siano stati condannati per uno dei gravi delitti elencati nel comma 9, lett. a del medesimo articolo. Il divieto di sospensione dell'esecuzione è stato dichiarato illegittimo dalla Consulta ai sensi degli artt. 31, comma 2 e 27, comma 3 Cost. in quanto costringeva in modo automatico il minorenne libero ad entrare nel carcere quando comunque egli avrebbe potuto ottenere una misura alternativa senza interrompere il percorso rieducativo che avesse già intrapreso.

⁴⁵ In tal caso, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza (art. 656, comma 4-*ter*) per la decisione sulla liberazione anticipata; in caso di concessione della misura premiale il condannato ristretto in carcere può accedere in un tempo ravvicinato ad una misura alternativa o ad un altro beneficio penitenziario.

A pag. 1186 eliminare dalla riga 1 fino alla riga 15 e inserire quanto segue.

f) I nuovi ordini europei di produzione e di conservazione della prova elettronica.

Con specifico riferimento alla circolazione della prova digitale, segnaliamo: *a)* il Regolamento (UE) 2023/1543 relativo agli ordini europei di produzione e di conservazione delle prove elettroniche, che è stato attuato dal **d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 215**; *b)* la Direttiva (UE) 2023/1544 contenente norme armonizzate sull'indicazione degli «stabilimenti designati» e dei «rappresentanti legali» dei prestatori di servizi, che è stata attuata dal **d.lgs. 30 dicembre 2025, n. 216** ⁽⁴⁶⁾.

I prestatori di servizi (c.d. *provider*), che offrono servizi di comunicazione all'interno di uno Stato dell'Unione europea ⁽⁴⁷⁾, hanno l'obbligo di indicare il proprio stabilimento designato o rappresentante legale nei casi previsti dall'art. 4 del d.lgs. n. 216. Costoro sono destinatari sia degli ordini di produzione dei dati relativi agli abbonati e al traffico telematico ⁽⁴⁸⁾, sia degli ordini di conservazione delle prove elettroniche ⁽⁴⁹⁾, in attesa di un successivo ordine di produzione delle medesime ad opera dell'autorità giudiziaria competente ad emettere il relativo provvedimento.

Ciò comporta la creazione di un canale diretto tra l'autorità che emette l'ordine e il fornitore di servizi di comunicazione; in tal modo si superano gli strumenti lenti della tradizionale cooperazione giudiziaria (es. le rogatorie internazionali). Il risultato è un nuovo sistema di acquisizione delle prove digitali che evita la perdita di elementi estremamente volatili, il tutto con le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea.

⁴⁶ Le singole definizioni sono contenute nell'art. 2 del d.lgs. n. 216.

⁴⁷ Per «prestatore di servizi» si intende «la persona fisica o giuridica che fornisce una o più delle seguenti categorie di servizi (...):

1) servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;

2) servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;

3) altri servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che:

i. consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o

ii. rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali è fornito il servizio, quando la conservazione dei dati è una componente propria del servizio fornito all'utente».

⁴⁸ Art. 2 del d.lgs. n. 215.

⁴⁹ Art. 3 del d.lgs. n. 215. Queste coincidono, per esclusione, con qualsiasi dato in formato digitale, come testo, voce, video, immagini o suono, che sia *diverso* dai dati relativi agli abbonati o dai dati sul traffico.